



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER  
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

*(Approvato con deliberazione consiliare n. 97 in data 27.10.1994)  
(Modificato con deliberazione consiliare n. 18 in data 10.03.1995)  
(Modificato con deliberazione consiliare n. 92 in data 23.12.2003)  
(Modificato con deliberazione consiliare n. 100 in data 22.12.2008)  
(Modificato con deliberazione consiliare n. 36 in data 6.04.2009)  
(Modificato con deliberazione consiliare n. 128 in data 22.11.2010)*

# INDICE

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ .....</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>                                                     | <b>2</b>  |
| Art. 1- Oggetto del regolamento .....                                                          | 2         |
| Art. 2- Ambito territoriale di applicazione .....                                              | 2         |
| Art. 3 - Gestione del servizio.....                                                            | 2         |
| Art. 4 - Corrispettivo del servizio.....                                                       | 2         |
| Art. 5 - Durata della concessione .....                                                        | 2         |
| Art. 6 - Conferimento della concessione .....                                                  | 3         |
| Art. 7 - Incompatibilità .....                                                                 | 3         |
| Art. 8 - Decadenza .....                                                                       | 3         |
| Art. 9 - Disciplina del servizio in concessione .....                                          | 3         |
| Art. 10 - Obblighi del concessionario del servizio .....                                       | 3         |
| Art. 11 - Funzionario responsabile.....                                                        | 4         |
| Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento: disciplina transitoria .....                      | 4         |
| <b>CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ'.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| Art. 13 - Disciplina generale .....                                                            | 4         |
| Art. 14 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.....                         | 4         |
| Art. 15 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....                      | 5         |
| Art. 16 - Tipologia dei mezzi pubblicitari .....                                               | 6         |
| Art. 17 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione .....                     | 6         |
| Art. 18 - Installazioni non soggette ad autorizzazione.....                                    | 6         |
| Art. 19 - Rilascio delle autorizzazioni .....                                                  | 7         |
| Art. 20 - Nulla osta e nulla osta tecnici .....                                                | 8         |
| Art. 21 - obblighi del titolare dell'autorizzazione.....                                       | 8         |
| Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione .....                                                     | 9         |
| <b>CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....</b>                           | <b>9</b>  |
| Art. 23 - Criteri generali .....                                                               | 9         |
| Art. 24 - La pubblicità esterna.....                                                           | 10        |
| Art. 25 - Gli impianti per le pubbliche affissioni.....                                        | 10        |
| <b>TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....</b> | <b>11</b> |
| <b>CAPO I - DISCIPLINA GENERALE .....</b>                                                      | <b>11</b> |
| Art. 26 - Applicazione dell'imposta e del diritto .....                                        | 11        |
| Art. 27 - Classificazione del Comune .....                                                     | 11        |
| Art. 28 - La deliberazione delle tariffe .....                                                 | 11        |
| <b>CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ': DISCIPLINA .....</b>                                   | <b>12</b> |
| Art. 29 - Presupposto dell'imposta.....                                                        | 12        |
| Art. 30 - Soggetto passivo.....                                                                | 12        |
| Art. 31 - Modalità di applicazione dell'imposta .....                                          | 12        |
| Art. 32 - Dichiarazione .....                                                                  | 13        |
| Art. 33 - Rettifica ed accertamento d'ufficio .....                                            | 13        |
| Art. 34 - Pagamento dell'imposta e del diritto .....                                           | 13        |
| <b>CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ': TARIFFE .....</b>                                     | <b>14</b> |
| Art. 35 - Tariffe .....                                                                        | 14        |
| Art. 36 - Pubblicità ordinaria .....                                                           | 14        |
| Art. 37 - Pubblicità ordinaria con veicoli .....                                               | 14        |
| Art. 38 - Pubblicità con veicoli dell'impresa .....                                            | 15        |
| Art. 39 - Pubblicità con pannelli luminosi.....                                                | 15        |
| Art. 40 - Pubblicità con proiezioni.....                                                       | 15        |
| Art. 41 - Pubblicità nei cantieri .....                                                        | 15        |
| Art. 42 - Pubblicità varia .....                                                               | 15        |
| Art. 43 - Imposta sulla pubblicità: riduzioni.....                                             | 16        |
| Art. 44 - Imposta sulla pubblicità: esenzioni .....                                            | 16        |
| <b>CAPO IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>                                   | <b>17</b> |
| Art. 45 - Finalità.....                                                                        | 17        |
| Art. 46 - Affissioni: prenotazioni e registro cronologico .....                                | 17        |
| Art. 47 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio .....                             | 17        |
| <b>CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....</b>                                       | <b>18</b> |
| Art. 48 - Tariffe: applicazione e misura .....                                                 | 18        |
| Art. 49 - Tariffe: Riduzioni .....                                                             | 19        |
| Art. 50 - Diritto di esenzione.....                                                            | 19        |
| <b>TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>                                     | <b>20</b> |
| <b>CAPO I - SANZIONI.....</b>                                                                  | <b>20</b> |
| Art. 51 - Sanzioni tributarie .....                                                            | 20        |
| Art. 52 - Interessi.....                                                                       | 20        |
| Art. 53 - Sanzioni amministrative .....                                                        | 20        |
| <b>CAPO II - CONTENZIOSO.....</b>                                                              | <b>21</b> |
| Art. 54 - Giurisdizione tributaria .....                                                       | 21        |
| Art. 55 - Procedimento .....                                                                   | 21        |
| <b>CAPO III - ADEGUAMENTO.....</b>                                                             | <b>21</b> |
| Art. 56 - Adeguamento degli impianti esistenti al Regolamento.....                             | 21        |

## **TITOLO I - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1- Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Palazzolo s/O della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 2- Ambito territoriale di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
  - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
  - b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;
  - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
  - d) dagli articoli 49 e 153 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42;
  - e) dalla legge 18 Marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 Dicembre 1986, n. 856.

#### **Art. 3 - Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è affidata dal Comune a un soggetto iscritto all'Albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507 del 1993.
2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

#### **Art. 4 - Corrispettivo del servizio**

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.
2. L'aggio va riportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori; è stabilito in favore del Comune un minimo garantito, al netto dell'aggio, per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, deve essere versato alla tesoreria a scadenze trimestrali posticipate da effettuarsi entro il giorno dieci del mese successivo al trimestre di competenza, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica un'indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1999.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiori al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

#### **Art. 5 - Durata della concessione**

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di tre anni.
2. Il Comune si riserva la possibilità di rinnovare per altri tre anni la suddetta concessione.

#### **Art. 6 - Conferimento della concessione**

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. 507 del 1993 viene effettuato in conformità all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della D.P.R. n. 554 del 1999 e dall'art. 2-bis del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 32 del precitato Decreto Legislativo 507 del 1993 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune di Palazzolo s/O secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 del suddetto decreto legislativo. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e dall'ammontare del minimo garantito.
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quello in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla licitazione devono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 21, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; l'omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30 – comma 1, lettera d) – del D. Lgs. 507/1993.
5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

#### **Art. 7 - Incompatibilità**

1. Non possono esercitare le funzioni di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali i soggetti che si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 8 - Decadenza**

1. Il concessionario del servizio incorre nella decadenza della concessione per uno dei motivi indicati all'art. 30 del D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 9 - Disciplina del servizio in concessione**

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del D.Lgs. 507/1993; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli artt. 21, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 al Comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 Giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

#### **Art. 10 - Obblighi del concessionario del servizio**

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del capitolato d'oneri, del contratto di affidamento della gestione del servizio, del presente regolamento, del D.Lgs. 507/1993 e di ogni altra disposizione adottata in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 11 - Funzionario responsabile**

1. Al concessionario del servizio sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il rappresentante del concessionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

### **Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento: disciplina transitoria**

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni ed in particolare:
  - D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507;
  - D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
  - artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
  - altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

## ***CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'***

### **Art. 13 - Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dal Piano Generale degli Impianti e dalle altre prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dall'autorità competente.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 Marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniale affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali.
3. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati in violazione delle norme di cui al primo comma devono essere rimossi e sono soggetti alle sanzioni in conformità a quanto previsto dal successivo art. 52.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida verbale o scritta degli agenti comunali.
5. Si applicano, per le violazioni suddette, le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, indicate nell'art. 52 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

### **Art. 14 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

1. Allo scopo di diffondere i principi della parità di genere, in recepimento dei contenuti della risoluzione n. 2038 approvata dal Parlamento Europeo in data 3 settembre 2008 e relativa all'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, nonché in recepimento della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 gennaio 2010, si dispone che i messaggi pubblicitari esposti siano improntati al principio di uguaglianza di genere e dovranno poter dare pari opportunità di sviluppo individuale e commerciale ai soggetti di sesso femminile e maschile. A tal fine sono vietati, in qualunque forma, i messaggi pubblicitari contenenti:
  - incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età ed orientamento sessuale;
  - promozione o sostegno della violenza contro le donne;
  - insulti sessisti;
  - stereotipi delle donne come oggetto;
  - immagini lesive della dignità dell'uomo ed in particolare della donna;
  - stereotipi di genere contrari al principio di parità tra i sessi.
2. Qualora si pongano dubbi sulla rispondenza del messaggio pubblicitario ai divieti di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere preventivamente richiesto parere alla Polizia Locale.

3. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, riguardanti beni e servizi ed aventi finalità economica se non con il previo consenso di cui all'art. 153 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
4. Sugli edifici di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, se riferiti a quanto specificato dal 3° comma del presente art. 14. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti se unicamente volte allo scopo di far conoscere le opere monumentali medesime.
5. Nelle località di cui al terzo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al quarto comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.
6. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti e le limitazioni previsti dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari e dal Codice della Strada, emanato con il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, secondo le norme di attuazione stabilite dal regolamento emanato con il D.Lgs. 16 Dicembre 1992, n. 495.
7. All'interno del centro storico del capoluogo e della frazione che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari riguardanti attività aventi rilevanza economica che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione.
8. Nella adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi degli uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri è vietata ogni forma di pubblicità fonica esclusivamente se riferita ad attività aventi rilevanza economica.
9. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al successivo art. 52.
10. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 9 è consentita la pubblicità fonica esclusivamente nel caso di transito accidentale del mezzo pubblicitario.

#### **Art. 15 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati e al di fuori dei tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è disciplinata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa, stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.
2. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse all'interno dei centri abitati, del capoluogo e della frazione, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento e all'interno dei tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h:
  - a) è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che stabilisce le collocazioni ammissibili, le tipologie, le caratteristiche tecniche e le dimensioni degli impianti pubblicitari, a seconda delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale;
  - b) è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 19 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate. Per gli impianti non espressamente disciplinati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, la superficie massima non deve superare i 2,5 mq, anche per le installazioni poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
3. In ogni caso, l'autorizzazione non può essere concessa se la collocazione del cartello o di altro mezzo pubblicitario possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione.

## **Art. 16 - Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie, oggetto del presente regolamento, riferite alla propaganda di beni e servizi e, comunque, aventi rilevanza economica, sono classificate secondo il D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, in:
  - a. pubblicità ordinaria;
  - b. pubblicità effettuata con veicoli;
  - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
  - d. pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento a quanto stabilito dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
3. La pubblicità effettuata con veicoli è destinata come appresso:
  - a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere;
  - b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dall'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita col Titolo II.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
  - a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità su striscioni";
  - b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
  - c. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
  - d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, porta a porta di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
  - e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica";
  - f. è comunque vietata la pubblicità effettuata mediante opposizione di manifesti o altro materiale pubblicitario sui veicoli in sosta sulle pubbliche vie e piazze, se non secondo le modalità e nelle posizioni previste nel piano generale degli impianti pubblicitari.

## **Art. 17 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono avere le caratteristiche tecniche e devono essere installati nel rispetto delle distanze, dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni stabilite dal Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

## **Art. 18 - Installazioni non soggette ad autorizzazione**

1. Non sono soggette ad autorizzazione, ma solamente a denuncia all'ufficio preposto alla gestione degli impianti pubblicitari, che rilascerà ricevuta valida quale autorizzazione precaria, le seguenti attività:
  - a. installazione di scritte adesive sulle vetrine, porte o finestre esistenti, che non modifichino i rapporti aeroilluminanti dei vani oggetto di installazione;

- b. messaggi pubblicitari all'interno dei locali;
  - c. insegne ed altri mezzi pubblicitari da installarsi all'interno di luoghi privati con accesso di pubblico, in posizioni non visibili dalle strade (ad esempio le gallerie dei supermercati);
  - d. targhe (non luminose) di studi professionali fino alla dimensione massima di 300 cmq;
  - e. Modifiche del messaggio pubblicitario, riportato sull'impianto pubblicitario già autorizzato, fermo restando che la modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni, della forma, della tipologia e dei colori dell'impianto.
2. Dovranno essere in ogni caso rispettate le limitazioni imposte dal Codice della Strada per quanto riguarda colori e forme utilizzati.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, entro 60 gg. dalla data di presentazione della richiesta, di revocare il tacito assenso all'installazione motivandone la decisione o di richiedere modifiche.

#### **Art. 19 – Rilascio delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, all'interno del centro abitato e all'esterno del centro abitato relativamente alle strade comunali, è rilasciata dal Comune.
2. Gli impianti pubblicitari installati su proprietà comunali saranno soggetti al pagamento del canone di occupazione di spazi o aree pubbliche, nel rispetto del relativo regolamento.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario deve presentare la relativa richiesta in carta legale sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, con allegato versamento per spese di istruttoria così come fissate e aggiornate ai sensi del 3° comma dell'art. 405 del DPR 495/92.
4. Ciascuna domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario, fatta eccezione per le insegne di esercizio purché riferite al medesimo esercizio commerciale e per gli impianti pubblicitari a carattere temporaneo (segni orizzontali reclamistici, striscioni, gonfaloni, locandine e autoveicoli pubblicitari), purché riferiti al medesimo evento;
5. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta devono essere allegati in duplice copia:
- a. Planimetria generale, in scala adeguata, indicante il posizionamento dell'impianto, nonché le distanze dagli altri elementi territoriali significativi, di cui all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, (Facoltativo per le insegne di esercizio frontali, le insegne di esercizio a bandiera, i gonfaloni, le locandine, i teloni pubblicitari di cantiere, gli striscioni, le targhe, le tende con messaggio pubblicitario ed i segni orizzontali reclamistici).
  - b. Piante prospetti ed eventuali sezioni quotate del mezzo pubblicitario, riportanti le dimensioni, i materiali, i colori e l'eventuale porzione di suolo pubblico occupato a seguito dell'installazione.
  - c. Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario (o dei vari messaggi in caso di pubblicità variabile).
  - d. Fotografie del luogo di installazione e simulazione fotografica del mezzo installato.
  - e. Relazione descrittiva, riportante la durata dell'installazione (nel caso di mezzi temporanei).
  - f. Dichiarazione di responsabilità.
  - g. Qualora le strutture di sostegno dell'impianto pubblicitario costituiscano manufatti la cui realizzazione e la posa in opera risultino regolamentate da specifiche norme (come ad esempio nel caso di strutture portanti in metallo e plinti in cls), l'installatore deve rilasciare copia di una relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato (valida per ciascun gruppo di impianti pubblicitari identici), che attesti la regolare esecuzione dell'impianto e la progettazione delle relative parti strutturali di sostegno, in modo da resistere alla spinta del vento (considerando un'azione statica equivalente costituita da una pressione agente normalmente alle superfici del manufatto, di valore non inferiore a 1.400 N/m<sup>2</sup>), agli altri agenti atmosferici e all'azione sismica (zona 3).
  - h. Nulla osta rilasciato dall'ente proprietario della strada competente (nel caso di installazioni visibili da strade di competenza di altri enti (provincia, ANAS, etc.).
6. La domanda corredata dalla documentazione di cui sopra, nonché dalla prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è ricevuta dall'Ufficio Protocollo del Comune e trasmessa agli uffici competenti, i quali provvederanno all'istruttoria seguendo l'ordine del numero di protocollo. L'ufficio ricevente restituisce all'interessato, ove richiesto, una copia riportante gli estremi del ricevimento; nel caso la domanda sia presentata tramite servizio postale farà fede la ricevuta di ritorno della raccomandata.
7. Conclusa l'istruttoria tecnico amministrativa, accertata la regolarità della domanda, nonché delle opere da eseguire



- nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, del presente regolamento e del Piano Generale degli Impianti, il funzionario responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
8. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'amministrazione, gli uffici preposti sono tenuti a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda; il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle correzioni o integrazioni richieste.
  9. Per l'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro storico è necessario il parere favorevole della commissione edilizia;
  10. Al procedimento per il rilascio di autorizzazione alla posa d'impianti pubblicitari non si applica il silenzio assenso, salvo quanto disposto al precedente art. 18.
  11. Nell'autorizzazione sono riportate eventuali prescrizioni tecniche inerenti l'installazione dell'impianto, la durata dell'autorizzazione e le condizioni necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico.
  12. Se a parere dell'Amministrazione dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso prediniego, a fronte del quale l'interessato può presentare eventuali osservazioni, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, in mancanza delle quali il prediniego assumerà carattere definitivo senza ulteriori comunicazioni all'interessato da parte dell'Amministrazione comunale.
  13. Nel suddetto atto devono essere indicati i motivi del diniego, i termini e l'autorità a cui è possibile proporre ricorso. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese istruttorie.
  14. Durante l'installazione del mezzo pubblicitario il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori per poter essere esibito su richiesta dei funzionari incaricati.
  15. L'autorizzazione per l'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente (è facoltà dell'Amministrazione ridurre la durata dell'autorizzazione per esigenze motivate).
  16. Sugli impianti autorizzati è possibile richiedere la sostituzione dell'immagine autorizzata, fatto salvo le disposizioni di cui al precedente art. 18. Deve essere presentata domanda in tal senso all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno se non presentata direttamente al protocollo dell'Ente. Trascorsi 15 gg. dalla data di ricevimento in mancanza di comunicazione scritte vale il silenzio assenso. E' facoltà dell'amministrazione revocare il provvedimento così acquisito entro 60 gg. dalla data di completamento delle opere, motivandone le ragioni.

#### **Art. 20 – Nulla osta e nulla osta tecnici**

1. Nel caso di installazioni di impianti pubblicitari lungo strade comunali, in posizioni visibili da strade di competenza di altri enti (ANAS, Provincia, etc.), il relativo provvedimento di autorizzazione potrà essere rilasciato solo dopo l'acquisizione del nulla osta<sup>(1)</sup> degli enti interessati.
2. Nel caso di installazioni di impianti pubblicitari lungo strade comunali, in posizioni interferenti con beni di pubblico interesse gestiti o di proprietà di altri enti, già esistenti o relativi a progetti di sviluppo di imminente realizzazione, (reti tecnologiche, canalizzazioni sotterranee, canali irrigui, rogge, parchi, etc.), il relativo provvedimento di autorizzazione potrà essere rilasciato solo dopo l'acquisizione del nulla osta tecnico<sup>(2)</sup> da parte degli enti interessati.
3. Vale il principio di reciprocità del Comune nei confronti di altri enti in termini di rilascio di nulla osta e di nulla osta tecnici relativi l'installazione degli impianti pubblicitari.

*Note:*

*(1) si intende per NULLA OSTA il parere rilasciato dall'ente proprietario di un tratto stradale dal quale l'impianto pubblicitario risulta visibile, seppur quest'ultimo sia installato lungo una strada di competenza di un altro ente. In questo caso l'ente competente del tratto stradale dal quale l'impianto risulta visibile, può esprimere diniego o imporre limitazioni all'installazione dell'impianto pubblicitario qualora rinvenisse interferenze con la strada dallo stesso gestita.*

*(2) si intende per NULLA OSTA TECNICO il parere rilasciato dall'ente gestore o proprietario di beni di pubblico interesse, già esistenti o relativi a progetti di sviluppo di imminente realizzazione (reti tecnologiche, canalizzazioni sotterranee, canali irrigui, rogge, parchi, etc.), in merito all'installazione di un impianto pubblicitario, in posizione potenzialmente interferente con i beni di pubblico interesse stessi. In questo caso l'ente può esprimere diniego o imporre limitazioni all'installazione dell'impianto pubblicitario, solo qualora il manufatto interferisca con la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene di pubblico interesse o per motivi tecnici.*

#### **Art. 21 - obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E fatto obbligo al titolare della autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento in condizioni di sicurezza e di decoro;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
  - e) applicare all'impianto pubblicitario la targhetta identificativa prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992;
  - f) provvedere al pagamento della tassa relativa alla pubblicità e dell'eventuale canone di occupazione di spazi o aree pubbliche.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di impianti pubblicitari temporanei (segni orizzontali reclamistici, striscioni, gonfaloni, locandine e autoveicoli pubblicitari), di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dell'evento, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale pubblicizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
  3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione di residenza o domicilio.
  4. Gli atti di autorizzazione e nullaosta si intendono comunque accordati senza pregiudizi di terzi, con facoltà del Comune di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'Amministrazione. La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a rimesse o pretese di qualsivoglia genere.
  5. Qualsiasi modifica apportata all'impianto pubblicitario autorizzato, deve essere oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione, secondo quanto previsto al precedente articolo 19 e fermo restando le eccezioni stabilite dal precedente articolo 18.
  6. La rinuncia all'installazione di un impianto pubblicitario già autorizzato, deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta al Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto originale di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, qualora l'installazione dell'impianto pubblicitario abbia comportato modifiche alla sede stradale, alle sue pertinenze o ad altri beni.

#### **Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Tutte le autorizzazioni di manufatti pubblicitari sono da considerarsi a carattere precario e possono essere revocate in ogni momento per ragioni di pubblico interesse.
2. Nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione devono essere in ogni caso indicati i motivi, i termini e l'autorità cui è possibile inoltrare ricorso.
3. Nel caso di ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dell'impianto pubblicitario, previa revoca dell'autorizzazione e preavvisando il titolare dell'autorizzazione almeno 30 giorni prima dell'intervento di rimozione, a mezzo di lettera raccomandata, salvo il caso in cui il manufatto pubblicitario arrechi grave disturbo alla circolazione o costituisca pericolo. Nel qual caso si provvederà alla rimozione immediata informandone tempestivamente il titolare dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni si intendono senz'altro cessate alla scadenza prestabilita salva la facoltà del titolare di richiederne il rinnovo.
5. Il titolare dell'autorizzazione, ricevuta la revoca, dovrà restituire l'atto di autorizzazione e provvedere al ripristino del luogo e delle cose al primitivo stato entro 30 giorni.

### **CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **Art. 23 - Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari redatto in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 ed approvato dalla Giunta Comunale con apposito successivo atto deliberativo.

2. Il piano degli impianti pubblicitari deve essere articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art.16 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 25.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 Ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dall'espansione dei centri abitati, dallo sviluppo della viabilità e di ogni altra causa che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

#### **Art. 24 - La pubblicità esterna**

1. Il piano generale degli impianti individua e definisce i mezzi destinati alla pubblicità esterna e ne limita l'installazione secondo le diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
2. Sono escluse dal piano le installazioni vietate dal precedente art. 14 del presente regolamento.
3. Per le installazioni dei mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse all'interno dei centri abitati, del capoluogo e della frazione, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento e all'interno dei tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il piano comprende:
  - a. la pianificazione del territorio comunale attraverso la suddivisione in diverse zone omogenee e l'individuazione dei tratti viari in cui ammettere, limitare o vietare la pubblicità;
  - b. le definizioni delle tipologie dei diversi mezzi pubblicitari;
  - c. la definizione delle dimensioni e dei limiti all'installazione dei mezzi pubblicitari nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale;
  - d. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie;
  - e. i criteri per la localizzazione, in condizioni di sicurezza per terzi, dei diversi mezzi pubblicitari.

#### **Art. 25 - Gli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 Dicembre 2007, penultimo anno precedente a quello in corso, era costituita da n. 18.917 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere proporzionata al predetto numero di abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata, è ripartita come in appresso:
  - a. il 30% è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale per le proprie informazioni municipali;
  - b. il 70% è destinato alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale competente.

Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, essa è fissata nella misura minima di mq. 72. Gli spazi privati vanno assegnati a seguito di delibera di Giunta, sentito il concessionario delle pubbliche affissioni, previa richiesta del soggetto privato redatta secondo le modalità indicate nell'art. 19. Non potrà essere assegnato ad ogni soggetto (privato), o a soggetti fra loro collegati, più del 20% della superficie totale destinata alle affissioni dirette.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
  - a. tabella monofacciale;
  - b. stendardo monofacciale;
  - c. stendardo bifacciale;
  - d. poster;

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun importo reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 14 del presente regolamento. In tale ambito è consentita l'esclusiva collocazione di pannelli mobili sui quali sono apposti manifesti riguardanti l'organizzazione di iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade, se riguardante attività con valenza economica, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento ed, in generale, alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
  - a. la pianificazione del territorio comunale attraverso la suddivisione in diverse zone omogenee e l'individuazione dei tratti viari in cui ammettere, limitare o vietare le pubbliche affissioni;
  - b. le definizioni delle tipologie dei diversi impianti destinati alle pubbliche affissioni;
  - c. la definizione delle dimensioni e dei limiti all'installazione dei diversi impianti destinati alle pubbliche affissioni nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale;
  - d. i criteri per la localizzazione, in condizioni di sicurezza per terzi, degli impianti destinati alle affissioni.
9. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni anno, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 Ottobre e entra in vigore dal 1° Gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

## **TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CAPO I - DISCIPLINA GENERALE**

#### **Art. 26 - Applicazione dell'imposta e del diritto**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. n. 507/1993 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad una imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto dovuti al Comune od alla Società concessionaria nel cui territorio sono effettuate.

#### **Art. 27 - Classificazione del Comune**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, nella classe IV.

#### **Art. 28 - La deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al precedente comma, si applicano le tariffe stabilite dalla legge per la classe di appartenenza del Comune.

## **CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': DISCIPLINA**

### **Art. 29 - Presupposto dell'imposta**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario avente rilevanza economica, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposta:
  - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c. i mezzi e le sue forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività commerciale e/o artigianale.

### **Art. 30 - Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato al pagamento in solido dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

### **Art. 31 - Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelle riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerati come un unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno dei locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione del timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la presente dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolato con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Al contrario, le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. 507/1993 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

#### **Art. 32 - Dichiarazione**

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 19, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale od al concessionario su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifiche dell'imposizione. Qualora la stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. E' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli e con pannelli luminosi, di cui all'art. 16 - commi 2, 3 e 4 - del presente regolamento (artt. 12, 13 e 14 - commi 1 e 3 - del D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 16 - commi 5 e 6 - (art. 14, comma 3 e 15 del D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato compiuto l'accertamento.

#### **Art. 33 - Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
  - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
  - il responsabile del procedimento (se diverso dal funzionario di cui al comma 4);
  - il termine entro il quale può essere proposto il ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

#### **Art. 34 - Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario del Comune.  
  
L'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 Marzo di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate con scadenza 31 Marzo, 31 Maggio, 31 Luglio e 31 Ottobre.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni e si applica altresì l'art. 2752, comma 4 del c.c. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 28 Dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752 del Codice Civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabelle B dell'art. 5 del D.P.R. n. 642/1972), indirizzata al Comune, ufficio pubblicità ed affissioni od al concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione ad apposita agenzia pubblicitaria. Il Comune od il concessionario provvedono al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

### **CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': TARIFFE**

#### **Art. 35 - Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
  - a) con l'art. 16 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
  - b) con l'art. 27 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
  - c) con l'art. 28 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo delle norme di cui al presente capo.

#### **Art. 36 - Pubblicità ordinaria**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 16 – comma 2 – del presente regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 31.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore ai tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale. Per la pubblicità che ha durata superiore ai tre mesi, si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
  - a. compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
  - b. superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
4. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo si effettua in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 31.

#### **Art. 37 - Pubblicità ordinaria con veicoli**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 16 – comma 3, lettera a) – del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 31.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 36, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici di cui da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
5. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

#### **Art. 38 - Pubblicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
  - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
  - ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quello successivo di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
  - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13 – comma 3° - del D. Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma, circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **Art. 39 - Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 16 - comma 4° - del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrati su superficie determinata con le modalità di cui all'art. 29.
2. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

#### **Art. 40 - Pubblicità con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 4° comma dell'art. 14 del D. Lgs. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni, si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

#### **Art. 41 - Pubblicità nei cantieri**

1. Nel caso in cui la pubblicità sia effettuata per mezzo di teloni pubblicitari di cantiere, definiti dagli artt. 25 e 26 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che pubblicizzino temi diversi dallo stesso intervento edilizio relativo al cantiere di installazione, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

#### **Art. 42 - Pubblicità varia**

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
  - a. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993. La superficie soggetta ad imposta è determinata con



le modalità di cui all'art. 31 – commi 1, 2 e 7 del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

- b. in forma ambulante, mediante distribuzione “porta a porta” di manifestini od altro materiale pubblicitarie oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitarie è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od in effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari e dalla qualità del materiale distribuito, nella misura stabilita per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993;
- c. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993;

#### **Art. 43 - Imposta sulla pubblicità: riduzioni**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà per:
  - a) la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 32. Quando sussistono motivi per dubitare dell'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il funzionario responsabile o il concessionario invita il soggetto passivo a presentare idonea documentazione per comprovarli.
3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze, il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

#### **Art. 44 - Imposta sulla pubblicità: esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico:
    - esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
    - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;
  - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
  - d) la pubblicità – escluse le insegne – relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario del viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili, apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, centri culturali, circoli, gruppi, fondazioni e di ogni altro Ente/Associazione non aventi scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione al concessionario del servizio idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995, a tale adempimento si deve provvedere entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.
4. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

#### **CAPO IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### **Art. 45 - Finalità**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali o comunque prive di rilevanza economica.
2. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, sia essa di tipo istituzionale che relative alla propaganda di varia iniziative in campo sociale, sportivo, culturale e comunque, senza scopo di lucro per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo quello di promuovere la domanda dei beni e servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune devono essere collocati negli spazi di cui all'art. 25, nei limiti della capienza degli stessi.
5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 25 del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al terzo comma del precedente art. 36.

##### **Art. 46 – Affissioni: prenotazioni e registro cronologico**

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto del servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio del servizio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

##### **Art. 47 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio affissioni nell'orario d'apertura, a cura del committente, di norma, un giorno prima di quello dal quale l'affissione deve aver inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta in cui è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità del formato;
  - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi,

evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per la documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 46.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro cinque giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio affissioni entro cinque giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
10. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle pubbliche affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
11. Il servizio affissioni ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26,00 per commissione.
14. Nell'ufficio affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
  - a) le tariffe del servizio;
  - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
  - c) il registro cronologico delle commissioni.
15. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo Capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## **CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 48 – Tariffe: applicazione e misura**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale

viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a cinquanta fogli, il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

#### **Art. 49 – Tariffe: Riduzioni**

1. La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 50;
  - per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
  - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - per gli annunci mortuari.
2. La riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza di cui al comma 13 dell'art. 47.

#### **Art. 50 – Diritto di esenzione**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  - h) i manifesti esposti negli appositi spazi direttamente o per conto dei soggetti indicati nell'art. 20 del D. Lgs. n. 507/1993, così come previsto dal comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311/2004.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 Giugnon1990, n. 142.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **CAPO I - SANZIONI**

#### **Art. 51 - Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2, sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

#### **Art. 52 - Interessi**

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura consentita dalle disposizioni di legge in vigore per la particolare fattispecie con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 53 - Sanzioni amministrative**

1. Il Comune o l'affidatario del servizio, sono tenuti a vigilare, a mezzo del Corpo Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e del servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 o per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 a euro 1.549,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Può essere disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale di cui al comma precedente; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune, anche tramite l'affidatario del servizio, provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui ai precedenti articoli 51 e 52.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella Predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
6. L'interessato deve essere tempestivamente informato per iscritto, anche a mezzo fax, dell'avvenuto deposito dell'impianto rimosso e delle spese di custodia, oltre che di quelle di rimozione, con avvertimento che decorsi trenta giorni il manufatto, sarà demolito con addebito delle eventuali ulteriori spese.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinate al potenziamento e al miglioramento dell'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 23.

## **CAPO II – CONTENZIOSO**

### **Art. 54 - Giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

### **Art. 55 - Procedimento**

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio, si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

## **CAPO III – ADEGUAMENTO**

### **Art. 56 – Adeguamento degli impianti esistenti al Regolamento**

1. Ai mezzi pubblicitari installati in assenza di titolo autorizzativo rilasciato dall'ente competente al momento dell'installazione dell'impianto, si applica l'articolo 23 comma 13 bis del Codice della Strada.
2. I mezzi pubblicitari installati sulla base di un titolo autorizzativo rilasciato da ente differente dal Comune, al momento dell'installazione dell'impianto (ANAS o Provincia), in qualità di ex proprietari di tratti stradali attualmente ceduti al Comune, dovranno essere adeguati. Allo scopo il proprietario dell'impianto dovrà presentare apposita domanda di adeguamento, nei modi previsti dal precedente articolo 19, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apportando tutte le eventuali modifiche al mezzo pubblicitario in modo da renderlo conforme sia alla normativa vigente, sia alle nuove prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il titolo abilitativo rilasciato a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata di tre anni dalla data del rilascio. Trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, senza che sia stata presentata al Comune apposita domanda di adeguamento degli impianti di cui al presente comma, per questi ultimi si applicherà l'articolo 23 comma 13 bis del Codice della Strada.
3. I mezzi pubblicitari esistenti, installati in conformità di un'autorizzazione rilasciata dal Comune, ma non più rispondenti alla normativa vigente o alle nuove prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, dovranno essere adeguati. Allo scopo il proprietario dell'impianto dovrà presentare apposita domanda di adeguamento, nei modi previsti dal precedente articolo 19, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, apportando tutte le modifiche al mezzo pubblicitario in modo da renderlo conforme alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il titolo abilitativo rilasciato a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata di tre anni dalla data del rilascio. Trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, senza che sia stata presentata al Comune apposita domanda di adeguamento degli impianti di cui al presente comma, per questi ultimi si applicherà l'articolo 23 comma 13 bis del Codice della Strada.
4. Ciascun mezzo pubblicitario esistente di cui ai precedenti commi 2 e 3, che debba essere spostato per adeguarsi alla normativa vigente o alle nuove prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potrà essere ricollocato nella posizione disponibile più prossima allo stesso rispetto allo stesso lato stradale, previa presentazione da parte del proprietario dell'apposita domanda di adeguamento secondo i precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, per più impianti da adeguare, siano richieste posizioni di installazione limitrofe ed incompatibili tra loro, avrà priorità d'installazione il mezzo pubblicitario munito di autorizzazione con data di rilascio antecedente. Tale priorità in fase di ricollocazione degli impianti pubblicitari di cui ai commi 2 e 3 da adeguare alle nuove norme, varrà anche nei confronti degli impianti pubblicitari di cui al successivo comma 6, che dovranno essere a loro volta ricollocati, qualora risultino installati in posizioni incompatibili con quelle proposte per adeguare gli impianti pubblicitari muniti di autorizzazione con data di rilascio antecedente.
5. I cartelli pubblicitari da adeguare che non possono più trovare collocazione sulla medesima strada, dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro tratto stradale comunale disponibile, previa presentazione da parte del proprietario dell'apposita domanda di adeguamento.

6. I mezzi pubblicitari esistenti, installati in conformità di un'autorizzazione rilasciata dal Comune ancora valida al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, che siano rispondenti sia alla normativa vigente, sia alle nuove prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potranno essere mantenuti nelle loro posizioni di installazione sino alla scadenza dell'autorizzazione, fermo restando quanto prescritto al precedente comma 4. Al termine della scadenza il titolare dell'autorizzazione potrà richiederne il rinnovo, presentando apposita domanda nei modi previsti dal precedente articolo 19.
7. Tutti i mezzi pubblicitari installati in conformità di un'autorizzazione comunale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere dotati, qualora ne siano ancora privi, di apposita targhetta di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi, come prescritto dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992.
8. Nei 120 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento avrà luogo la fase transitoria di adeguamento degli impianti pubblicitari esistenti, durante la quale è fatto divieto assoluto di installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario da parte di soggetti privati, ad eccezione delle insegne di esercizio e degli impianti pubblicitari temporanei a servizio di manifestazioni.